

All'Ufficio unico PIST n.22
"Città a rete Madonie-Termini"
c.a. Projet Manager
Ing. Cataldo Andaloro
GANGI (PA)
pist22madonietermi@pec.it
pist22gangi@libero.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. Spett.le AVCP
ROMA
protocollo@pec.avcp.it

Spett.le Osservatorio Regionale LL.PP.
PALERMO
ufficio.speciale.osservatorioccp@certmail.regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO
dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale
Dipartimento Regionale Beni Culturali e I.S.
PALERMO
dirgenbci@regione.sicilia.it

Al Presidente del
Consiglio Nazionale Ingegneri
ROMA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Ai Consiglieri della
Consulta Ordini Ingegneri Sicilia
LORO SEDI

Al Consigliere Nazionale CNI
Ing. Gaetano Fedè
CATANIA

Al Presidente della Consulta Regionale
degli Architetti P.C.C. della Sicilia
RAGUSA

Prot. n. 115/13

Palermo, 02/12/2013

Oggetto: Avvisi per l'acquisizione di manifestazioni di interesse all'assunzione di incarichi per l'espletamento di servizi tecnici di ingegneria riservati a dipendenti della Pubblica Amministrazione. Richiesta di revoca.

In relazione agli avvisi indicati in oggetto e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Gangi nell'ambito del PIST n.22 "Città a rete Madonie-Termini" e inerenti incarichi relativi tra gli altri ai seguenti lavori:

- Restauro e riuso casa "G.A. Borghese" a Polizzi Generosa (PA);
- Ristrutturazione corpi annessi al Palazzo Sgradari a Gangi (PA);
- Completamento e miglioramento parco urbano Scillato 2° lotto a Scillato (PA)

si rappresenta quanto segue.

Esaminati i diversi avvisi si rileva preliminarmente che tutti sono riservati in via esclusiva a tecnici dipendenti da pubbliche amministrazioni, in forza di una libera ed estensiva interpretazione dell'art.90 c.1 lettera c) del d.lgs 163/2006.

In uno dei suddetti avvisi (relativo ai lavori da eseguirsi nel Comune di Polizzi), infatti, alla apodittica affermazione che "*si vuole acquisire la manifestazione di interesse da parte di tecnici dipendenti da pubbliche amministrazioni*" contenuta negli altri avvisi, si individua esplicitamente il percorso che informa l'intera procedura. Recita infatti il testo: "*in via prioritaria l'incarico dev'essere affidato a figure tecniche interne alla stazione appaltante, ai sensi dell'art.90 c.1 lettera c) del d.lgs 163/06 e smi e pertanto si deve avviare la manifestazione di interesse in favore dei tecnici dipendenti da pubbliche amministrazioni ad espletare uno o più degli incarichi...*".

Orbene la procedura messa in atto è in ogni caso illegittima per un duplice ordine di fattori.

- Errata interpretazione dell'art.90 c.1 lettera c) del d.lgs 163/06.

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

Il contenuto del testo rinvia a tutte le disposizioni di legge che prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di avvalersi di altre amministrazioni che a loro volta utilizzano propri organismi (*rectius* "organi") e cioè i propri uffici tecnici.

Per migliore intelligenza della norma può utilmente farsi riferimento ad esempio all'art.33 dello stesso codice, quando consente esplicitamente di affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati, alle Provincie, alle centrali di committenza, previo apposito disciplinare; oppure alla L. 203/91 che fra i compiti dei Provveditorati Regionali prevede quello di fornire la necessaria assistenza agli Enti locali, alle Regioni, alle USL per espletare le procedure relative ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Ancora la Regione Siciliana prevede, attraverso l'art. dell'art.25 comma 11, ultimo capoverso, del D.P.R.S. n.13/2012, che il ricorso a dipendenti di altre amministrazioni si applichi "*per gli interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici*".

È evidente come il legislatore abbia fatto riferimento a circostanze precise e ben delineate, ed in ogni caso ha fatto riferimento ad "organismi di altre pubbliche amministrazioni" e non già direttamente ai "dipendenti" di altre amministrazioni che non possono ordinariamente svolgere attività libero professionale, e possono eccezionalmente fornirla solo dietro autorizzazione gerarchica.

Quest'ultima circostanza non è superflua in quanto codesto Ufficio, richiedendo esplicitamente tra i requisiti "autorizzazione della amministrazione presso cui presta servizio", richiesta nel caso di espletamento di attività professionali "esterne" all'amministrazione e non già per quelle "interne",

compensate appunto con il ricorso all'*incentivo* di cui all'art.92 c.5 del codice, sancisce di fatto la anomalia denunciata.

Prescindendo dal criterio di determinazione del compenso per le prestazioni richieste, assimilato all'*incentivo* previsto dal codice per le attività svolte all'interno dell'amministrazione di appartenenza, deve rilevarsi, inoltre, come la sua concreta corresponsione ponga dei problemi di ordine amministrativo, contabile e fiscale, in assenza di apposita convenzione fra le amministrazioni interessate.

- Errata applicazione del comma 1 lettere a) e b) del citato art. 90 del d.lgs 163/06.

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rimangono da affrontare, per completezza di esposizione, altre criticità della procedura messa in atto da codesto Ufficio, il cui eventuale superamento non inficia la validità della contestazione principale, ma risulta utile a definirne meglio i contorni.

Innanzitutto occorre ricordare che:

gli enti aderenti al PIST n.22 sono i Comuni di Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Cerda, Collesano, Gangi, Feraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore, Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Termini Imerese e Valledolmo, l'Ente Parco delle Madonie, la Provincia Regionale di Palermo, e il Partenariato Pubblico/Privato;

detti Enti hanno costituito un Ufficio Unico che ha assunto la funzione di stazione appaltante.

Ciò premesso non viene circostanziata in alcun modo la carenza di personale del proprio organico, come ufficio tecnico del singolo Comune o come un ufficio unico consortile, sia esso inteso in senso letterale se costituito, sia inteso come insieme degli uffici tecnici degli Enti consorziati nel PIST 22, e ciò risulta in palese contrasto in generale con l'ordinamento degli Enti locali e in particolare dal citato articolo 25 comma 11 del D.P.R.S. n.13/2012: *"Il ricorso a dipendenti di altre amministrazioni si applica per gli interventi finanziati da più amministrazioni aggiudicatrici. In questo caso, la stazione appaltante in caso di carenza del proprio organico, ricorre prioritariamente a dipendenti appartenenti a queste amministrazioni sulla base di specifiche intese che disciplinano i rapporti tra le stesse"*.

Si segnala sommessamente come appaia per lo meno curioso che negli Uffici tecnici di ben trentadue enti pubblici, tra cui la Provincia Regionale di Palermo e comuni delle dimensioni di Termini Imerese o Cefalù, non sia stato possibile individuare in via ordinaria professionalità adeguate.

Ad abundantiam il legislatore non ha previsto, al successivo art. 92 del codice né in altri dispositivi normativi o regolamentari, il ricorso a procedure di affidamento per questa particolare fattispecie, rendendo viepiù anomala la procedura attivata da codesto Ufficio.

Alla luce delle considerazioni esposte e circostanziate risulta evidente che gli avvisi in parole e quelli eventualmente emessi conformemente al medesimo orientamento interpretativo sono

da considerare, come in effetti sono, illegittimi in quanto basati su un'errata interpretazione del testo normativo che:

- a) non faculta le Stazioni appaltanti ad avvalersi genericamente degli organismi tecnici di tutte le altre amministrazioni pubbliche, ma solo di quelle nei confronti delle quali l'avvalimento è previsto da disposizioni legislative o regolamentari;
- b) non faculta le Stazioni appaltanti ad avvalersi direttamente di tecnici dipendenti di altre amministrazioni, bensì dei loro organi tecnici e in virtù di specifiche intese;
- c) non prevede procedure di selezione destinate esclusivamente ai dipendenti della Pubblica amministrazione, che in generale sono legati dal vincolo di esclusività della prestazione nei confronti dell'Ente di appartenenza.

In via subordinata, inoltre, le procedure messe in atto sono affette da irregolarità formali e sostanziali accessorie rispetto a quelle di carattere generale prima esposte, quali:

- a) il mancato preliminare interpello di tutti gli organi tecnici delle S.A. legittimate ad intervenire ai sensi delle lettere a) e b) del citato articolo 90 c.1 del codice;
- b) la mancata dichiarazione di carenza o provata indisponibilità dei propri organici tecnici.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni nell'interesse dei professionisti ma anche della stessa amministrazione appaltante, e

SI CHIEDE

a codesto Ufficio Unico e alle Amministrazioni consorziate la revoca degli avvisi in parola e di quelli simili già emessi;

SI DIFFIDANO

codesto Ufficio Unico e i dirigenti/funzionari che hanno assunto il ruolo di Responsabile unico del procedimento di ogni singolo intervento dal procedere all'affidamento dei servizi tecnici de quo e/o a revocare in autotutela eventuali provvedimenti già adottati in tal senso.

Al margine, si rileva che i casi oggetto dell'odierna contestazione costituiscono elemento di un'unica fattispecie che viene segnalata anche presso altre amministrazioni, e che altera ingiustificatamente l'ordinato mercato dei servizi tecnici di ingegneria e architettura, per cui si chiede alle Istituzioni coinvolte per conoscenza di assumere, ove le presenti contestazioni dovessero essere condivise, gli opportuni e necessari provvedimenti di rispettiva competenza al fine di chiarire in via generale le problematiche sottese ed evitarne il ripetersi e il diffondersi.

IL SEGRETARIO
Andrea Giannitrapani

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.